

7 Luglio 2022

## Il ruolo delle banche nel collocamento dei prodotti assicurativi: il parere del Garante della privacy.



Con parere del 18 maggio 2022, reso su richiesta di una compagnia di assicurazione, il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso in merito alla corretta individuazione del ruolo soggettivo ai fini privacy da attribuire alle banche quando trattano i dati personali dei clienti, in qualità di intermediari assicurativi.

In questa sede, l'Autorità ha ritenuto che le banche agiscano come responsabili del trattamento dei dati personali di contraenti/assicurati per conto delle compagnie di assicurazione, alle quali a loro volta viene riconosciuto il ruolo di titolare autonomo del trattamento.



Il Garante della privacy è giunto a questa interpretazione a seguito di una ricostruzione del quadro regolamentare di riferimento orientata a sostenere (i) l'asserita mancanza di autonomia del distributore nella valutazione delle richieste ed esigenze del contraente e (ii) la strumentalità dell'attività di distribuzione assicurativa rispetto al conseguimento di finalità determinate dalle compagnie di assicurazione, tra cui il perfezionamento delle coperture assicurative.

In particolare, il Garante della privacy ritiene che non possa essere riconosciuta alcuna titolarità in capo all'istituto di credito dal momento che, nell'assunzione

delle informazioni utili a valutare le richieste ed esigenze del cliente/assicurato, l'intermediario assicurativo sarebbe vincolato alle istruzioni impartite a tal fine dalle compagnie assicurative.

Alla luce della specificità della disciplina che regola la catena assicurativa, la posizione assunta dal Garante della privacy sembra non tenere in sufficiente considerazione gli obblighi e le responsabilità dei quali i distributori, comprese le banche, sono diretti destinatari.

Non sembra dunque condivisibile l'approccio del Garante della privacy che tende a ricondurre il ruolo dell'intermediario bancario ad un mero soggetto delegato dalle imprese di assicurazione allo svolgimento di attività funzionali al perfezionamento delle coperture assicurative, in quanto:

- se è vero che nell'acquisizione delle informazioni utili alla valutazione delle richieste ed esigenze del cliente/assicurato, l'intermediario, a mente del comma 3 dell'art. 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018, è "guidato" dalle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione, questa fase precontrattuale si inserisce nel generale esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, la cui responsabilità per il corretto svolgimento è interamente attribuibile al soggetto che la esercita (nel nostro caso, naturalmente, l'istituto di credito).

E' proprio l'IVASS che in sede di pubblica consultazione relativa al medesimo regolamento ha precisato come le

istruzioni impartite dalle imprese siano tese soltanto ad agevolare gli intermediari nella raccolta di tali informazioni, chiarendo inoltre che la compagnia in questo contesto svolge "un ruolo di supporto a un'attività in cui il distributore assume un ruolo fondamentale e di cui è pienamente responsabile" e che questa impostazione non preclude in alcun modo al distributore di acquisire ulteriori informazioni che ritenga necessarie;

- la valutazione di coerenza si inserisce nel più ampio ventaglio delle regole di comportamento da rispettare per la distribuzione dei prodotti assicurativi. Come noto infatti, l'attività di distribuzione assicurativa rappresenta un concetto ampio che comprende anche la consulenza, la presentazione e la proposta di contratti assicurativi o il compimento di atti preparatori relativi alla loro conclusione, nonché la collaborazione nella loro gestione ed esecuzione. Si tratta di un'attività, benché funzionale, autonoma rispetto all'attività di assunzione del rischio e riservata a soggetti vigilati, quali gli intermediari assicurativi, che nell'esercizio della stessa soggiacciono a specifici obblighi regolamentari.

A supporto dell'inquadramento delle banche come titolari del trattamento dei dati personali della clientela, anche nell'esercizio dell'attività di collocamento dei prodotti assicurativi, ricorre la stessa definizione di titolare, precisata dall'European Data protection Board (EDPB) nelle Linee guida n. 7/2020.

È infatti titolare del trattamento anche colui che, destinatario di un compito o

obbligo di raccolta o trattamento dei dati personali (come la banca nella veste di intermediario assicurativo), è tenuto a conseguire una specifica finalità determinata dalla legge (la valutazione di coerenza del prodotto assicurativo o, più in generale, lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa).

Da ultimo, si consideri che l'intervento del Garante della privacy si inserisce nel contesto delle dinamiche proprie del canale bancassurance, contraddistinto dalla naturale sovrapposizione tra clientela assicurativa e bancaria. La qualificazione dell'istituto di credito come responsabile del trattamento per conto delle compagnie di assicurazione, come evidente, comporterebbe che i dati dei clienti della banca, acquisiti in precedenza e trattati in qualità di titolare del trattamento, siano trattati da quest'ultima con le inevitabili restrizioni che le deriverebbero dal ruolo dalla stessa assunto in relazione all'attività di intermediazione assicurativa.

Il ruolo delle banche sta assumendo un'importanza via via crescente nella distribuzione dei prodotti assicurativi e la bancassurance è divenuta, nel corso degli ultimi anni, uno dei canali distributivi con maggiore potenzialità per l'industria assicurativa, non solo nei rami vita ma anche nei rami danni e anche nei confronti della clientela corporate. La posizione assunta dal Garante, ove mantenuta, potrebbe avere un impatto significativo per questo mercato, costringendo le parti a modificare gli accordi di bancassurance in essere con la previsione di un nuovo contratto che definisca la banca quale responsabile del

trattamento nell'ambito dell'attività distributiva da essa svolta, nonché di nuovi procedure e presidi. Inoltre, alla luce delle argomentazioni addotte dal Garante, applicabili in linea teorica a qualsiasi categoria di intermediario, ciò che non si auspica è che simile approccio venga esteso ai rapporti distributivi che coinvolgono altri intermediari assicurativi, in particolare ai broker, che, come noto, agiscono su incarico e nell'interesse del cliente e rispetto ai quali una soluzione di questo tenore risulterebbe ancor più ingiustificata.

## Contatti

**Nicolo' Juvara**

Partner

[n.juvara@malaw.it](mailto:n.juvara@malaw.it)

**Claudia Comi**

Associate

[c.comi@malaw.it](mailto:c.comi@malaw.it)